



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **45** registro delibere

Data **25/11/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI ROVERETO AL 31/12/2024, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. E DELL'ART. 18 DELLA L.P. 10 FEBBRAIO 2005 N. 1, E RICOGNIZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2024 DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201.

Il giorno venticinque del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque ad ore 20:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza ordinaria e pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. CEMIN CLAUDIO – PRESIDENTE | 13. DEGASPERI FABIO | 25. MIRANDOLA GIULIA |
| 2. BRESCANI STEFANIA – VICEPRESIDENTE | 14. DORIGOTTI MICHELE | 26. MULLICI FATION |
| 3. ROBOL GIULIA - SINDACA | 15. FAIT CARLO | 27. POZZA FABIOLA |
| 4. ANGELI VILLIAM | 16. FARINATI PAOLO | 28. POZZER RUGGERO |
| 5. ASGHAR MUHAMMAD WASEEM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. VACCARI TOMMASO |
| 6. CATALANO DOMENICO | 18. GAMBERONI DAVIDE | 30. VALDUGA SILVIA |
| 7. CELLUCCI CINZIA | 19. GELMINI ANNALISA | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. CHEMOTTI ROBERTO | 20. LUI GIANPIERO | 32. ZENATTI MARCO |
| 9. CHIESA IVO | 21. MARTINELLI FRANCESCA | |
| 10. COSSALI MICOL | 22. MATASSONI IRENE | |
| 11. DAPOR LUCA | 23. MINIUCCHI ANDREA | |
| 12. DARDANI GIOVANNI | 24. MIORANDI ARIANNA | |

Sono assenti i signori: Dapor Luca (giust.), Dardani Giovanni (giust.), Martinelli Francesca (giust.), Mullici Fation (giust.), Valduga Silvia (giust.).

PRESIEDE: CEMIN CLAUDIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi

dal **27/11/2025**

al **07/12/2025**

VALERIO BAZZANELLA
f.to Segretario generale

Relazione.

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, l'articolo 24 ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa. L'articolo 20 del TUSP ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La LP 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della LP 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30 settembre 2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci

- pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010. In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza del quadro normativo sopra delineato il Comune di Rovereto ha adottato i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 26/09/2017, revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2016;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 70 di data 18/12/2018, ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2017;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 75 di data 29/12/2021, ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 dalla quale non erano emerse circostanze per l'alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune mentre si ravvisavano circostanze di razionalizzazione per alcune partecipazioni indirette;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 18/12/2024, ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023 dalla quale non erano emerse circostanze per l'alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune mentre si ravvisavano circostanze di razionalizzazione per alcune partecipazioni indirette.

Come delineato all'articolo 1, c. 1, del TUSP, le disposizioni si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Così come specificato negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" disposti congiuntamente dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e dalla Corte dei Conti, le società partecipate indirettamente ricadono nel perimetro oggettivo quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della eventuale razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Attraverso il provvedimento in oggetto, si sottopongono tutte le partecipazioni del Comune ricadenti nell'ambito oggettivo di cui sopra, alla verifica di insussistenza delle circostanze previste dal combinato disposto dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamate.

Inoltre il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* ha introdotto nuovi adempimenti in tema di

affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'art. 30 prevede l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di effettuare a decorrere dall'anno 2023, una ricognizione periodica della situazione gestionale di tutti i servizi di interesse economico prestati a livello locale affidati, evidenziandone il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Tale ricognizione si esprime con una relazione da adottare entro il 31 dicembre, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 20 del TUSP. La relazione, per quanto concerne i servizi affidati a società in house, costituisce appendice dell'atto di ricognizione delle società partecipate, illustrandone la misura di affidamento e le ragioni del mantenimento anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Come precisato all'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 per servizi di interesse economico generale (SIEG) si intendono quei servizi ritenuti necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato e che senza un intervento pubblico non sarebbero svolti o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Vanno esclusi dall'ambito della relazione:

- i servizi strumentali, poiché erogati in favore della stazione appaltante per il perseguimento dei propri fini istituzionali e non direttamente rivolti alla collettività;
- i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (SINEG) generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;
- i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 35).

Il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto è l'ente affidante che deve verificare se il servizio rientra o meno tra i servizi pubblici oggetto della ricognizione.

In merito all'applicazione in ambito locale del D. Lgs. 201/2022, l'art. 1 del medesimo prevede che, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, c. 2, lettera p) della Costituzione, sono individuate le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale. Tali disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con nota del 29 marzo 2024, ha trasmesso una comunicazione della Provincia Autonoma di Trento, di data 28 marzo 2024, in atti al prot. n. 20276/2024, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Trentine, con la quale è stata prospettata un'ipotesi di disegno di legge di adeguamento della disciplina provinciale sui servizi pubblici locali di cui alla LP 6/2024 al Testo Unico in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.Lgs. n. 201/2022, con l'obiettivo di semplificare, anche unificando i profili temporali, gli adempimenti recati dal programma di riordino societario con quelli di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022.

Nel Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, siglato in data 18 novembre 2024 dalla Provincia di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, è stato previsto di introdurre nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per l'anno 2025 misure di semplificazione per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti rispetto alle verifiche periodiche della situazione gestionale dei servizi pubblici

locali di rilevanza economica e di unificare la tempistica con quella prevista per gli adempimenti recati dal programma di riordino societario.

Dando seguito quindi a quanto convenuto, la Provincia di Trento con propria legge n. 12 del 30 dicembre 2024 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025” ha stabilito all’art. 24 della L.P. 27/2010 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”, comma 4 bis che “*...gli enti locali e loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l’andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell’adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell’obbligo previsto dall’articolo 18, commi 3bis e 3bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; **in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.***”

Stante le previsioni di legge, si è provveduto pertanto a predisporre la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Rovereto, unitamente alla ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31 dicembre 2024.

Gli esiti delle ricognizioni condotte da parte degli uffici, sono indicati negli elaborati: “Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Rovereto al 31/12/2024” allegato A) e “Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 201/2022” allegato B) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.

La presente deliberazione è soggetta al parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, applicabile nell’ordinamento locale in forza dell’art. 53 c. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18; tale parere è stato acquisito agli atti al prot. n. 75482 di data 25 novembre 2025.

La Commissione consiliare permanente Economia bilancio e servizi ha esaminato questo documento nella riunione del 19 novembre 2025,

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017” e in particolare le “Disposizioni in materia di enti locali e di società” di cui all’art. 7 comma 10;

vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”;

vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 “Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia”, comma 3 bis 1;

visto il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica”;

vista la Legge Provinciale Legge Provinciale 17 giugno 2004 n. 6 “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”;

vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2025” e in particolare le “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali” di cui all’art. 24 comma 4bis;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 4 luglio 2023, n. 27 e s.m.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 247 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente - tra l’altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 di data 25 marzo 2025;

atteso che l'adozione della presente per la ricognizione delle partecipazioni rientra nella competenza del Consiglio comunale così come precisato nelle linee guida emanate dalla struttura ministeriale ex art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 e di conseguenza anche la ricognizione dei SIEG;

visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

svoltasi la discussione come da verbale audio di seduta;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio programmazione, finanze e progetti europei Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile reso dalla Dirigente Servizio programmazione, finanze e progetti europei Gianni Festi;

constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 27

favorevoli: n. 25

contrari: n. 0

astenuti: n. 2 (Zenatti, Cellucci)

non partecipano al voto: n. 0

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Rovereto al 31 dicembre 2024, prevista all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 18, c. 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 e s.m.i., riportata nel documento allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1) non sono emerse circostanze che implichino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune mentre si ravvisano circostanze di razionalizzazione, già in corso, per le seguenti partecipazioni indirette a cura delle società tramite.

Per l'anno 2025 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, è stato redatto il piano di ricognizione allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risultano i presupposti per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette. Per quanto concerne le partecipazioni indirette atteso che, sia per quelle detenute tramite le cosiddette "società di sistema" di cui alla L.P. 3/2006 (Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A.) sia per quelle detenute tramite il Consorzio dei Comuni trentini soc. coop., tutte società in house pluripartecipate, il Comune di Rovereto non dispone degli strumenti atti ad imporre unilateralmente eventuali misure di razionalizzazione; pertanto le proposte di razionalizzazione possono essere solamente esposte, nelle sedi deputate, agli altri enti che condividono il controllo analogo (comitato di indirizzo ovvero assemblea dei soci).

Nome società partecipata indiretta	Denominazione società tramite	a) quota % detenuta dalla tramite	b) quota % detenuta nella tramite	c) quota % indiretta comune di Rovereto (a x b)
Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – credito cooperativo italiano società cooperativa	Consorzio dei comuni Trentini soc. coop.	0,04578	0,5406	0,02475
Caf interregionale dipendenti srl	Trentino trasporti spa	0,00019	0,0055	0,00000
Riva del Garda Fieracongressi spa	Trentino trasporti spa	4,89	0,0055	0,02690

3. di trasmettere la relazione di cui al precedente punto 1, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune oggetto della ricognizione;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 01/2022, la Relazione di ricognizione al 31 dicembre 2024 dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SIEG), allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge l'andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, nonché la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
6. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022, che la relazione di cui al precedente punto 5, sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale del Comune e trasmessa contestualmente ad ANAC;
7. di precisare che la sezione 2 della relazione di cui al precedente punto 5 costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 e s.m.i.;
8. di autorizzare del Dirigente del Servizio programmazione, finanze e progetti europei, agli adempimenti conseguenti;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

n. 2 Allegati

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO CEMIN CLAUDIO

IL SEGRETARIO

F.TO BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **08/12/2025**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Bazzanella Valerio

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale